

Cassazione penale. Serve la manifestazione di volontà del paziente sulla terapia da adottare

Medici, diritto di cura limitato

Ma se il danno è grave cade anche il consenso informato

Giovanni Negri
MILANO

Il medico non ha un diritto generale e assoluto di curare il paziente, senza tenere in considerazione la volontà dell'ammalato. Gli vanno, invece, riconosciute «facoltà e potestà» di cura, prerogative attribuitegli per effetto dell'abilitazione alla professione sanitaria, ma queste, per potersi attuare nella pratica, hanno bisogno del consenso della persona che deve sottoporsi al trattamento terapeutico. E poi, se anche il paziente ha dato il suo assenso alla terapia, questo perde di valore davanti a fatti lesivi dell'integrità personale, tali da produrre menomazioni permanenti. A queste conclusioni è arrivata la Quarta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 45126 che delimita l'area del consenso informato e della sua rilevanza giuridica.

La Corte conferma la condanna della Corte d'appello di Torino nei confronti di un medico condannato per lesioni colpose

su un paziente rimasto con una gamba inferma dopo un intervento alla colonna vertebrale. Il paziente aveva citato il medico perché nel firmare il consenso informato prima dell'operazione non gli erano state prospettate le complicazioni dell'intervento alla colonna vertebrale né la possibilità di tecniche di operazione alternative. La Cassazione nel ri-

SCelta DA VALUTARE

La decisione del sanitario di preferire la terapia più rischiosa può essere indice di condotta imprudente

gettare il ricorso del medico, condannato a 200 euro di multa, ha spiegato che: «Il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di

decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale».

Lo stesso consenso, in termini giuridici, ha poi anche un suo diretto collegamento con la libertà personale e la sua inviolabilità sancita anche dalla Costituzione. La mancanza del consenso del paziente o la sua invalidità hanno come conseguenza l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e la sua rilevanza penale perché compiuto «in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo».

La Cassazione ha poi occasione di ribadire quello che appare ormai un orientamento consolidato quanto alla scelta del medico tra diverse opzioni terapeutiche. Il medico, messo davanti a diverse possibilità di scelta quanto a un intervento chirurgico, si rende colpevole di condotta imprudente tutte le volte che decide di svolgere l'operazione più rischiosa quanto ai postumi. Quan-

I limiti

■ Cassazione penale, sentenza n. 45126 del 2008

Non è attribuibile al medico un generale diritto di curare, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato, che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe *ad libitum* intervenire, con il solo limite della propria coscienza; appare, invece, aderente ai principi dell'ordinamento riconoscere al medico la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive queste, derivanti dall'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare abbisognano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi.

to poi ai profili della colpa, la sentenza sottolinea come la gravità si accompagna al grado di specializzazione del sanitario: un medico generico non può certo avere lo stesso livello di preparazione di uno specialista.

Fissati questi punti chiave, la Cassazione rileva ancora che è «fuori luogo ipotizzare quale potrebbe essere stato il comportamento del paziente» se avesse conosciuto i rischi dell'intervento, «atteso che gli è stata negata la possibilità di optare per una scelta diversa e, in concreto, quella adottata dal medico, in assenza di un consenso informato valido, gli ha procurato i postumi invalidanti». Il contenuto del consenso prestato dal paziente era infatti risultato gravemente carente soprattutto sotto il profilo della valutazione del rischio cui lo stesso si sarebbe esposto in relazione all'intervento chirurgico scelto.



www.ilssole24ore.com/norme

La sentenza della Cassazione